



**ORDINANZA SINDACALE N. 523 DEL 19 settembre 2008**

**Oggetto: Divieto, durante le ore serali e notturne, di consumo su suolo pubblico in una zona della città di bevande alcoliche e non-alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che tutte le situazioni urbane di degrado, incuria ed abbandono favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi ed aumentano la sensazione di insicurezza degli abitanti di un determinato luogo;

**Premesso altresì** che nella zona costituita dalle vie :

- Viale Pubblico Passeggio ( tratto compreso tra via Santa Franca e C.so Vittorio Emanuele II)
- Piazzetta compresa tra ingresso pattinodromo "Lia Chiapponi" e Piazzale Genova
- Viale Palmerio (tratto compreso tra C.so Vittorio Emanuele II° e Viale Beverora)
- Piazzale Genova

così come individuato nella cartografia in allegato A, nelle ore serali e notturne stazionano negli spazi pubblici numerose persone che consumano bevande alcoliche talvolta in quantità eccessiva, e si abbandonano quindi a comportamenti tali da costituire disturbo per la quiete pubblica, a causa dei numerosi schiamazzi, ed inoltre sono usi abbandonare sul suolo i contenitori di vetro spesso in frantumi;

**Dato atto** che i contenitori di vetro sono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi in contrasto con le norme di igiene, e soprattutto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che frequentano, abitano o transitano in quei luoghi;

**Rilevato** che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente al descritto fenomeno, a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato, anche per sedare risse tra astanti con ricorso frequente all'utilizzo di bottiglie di vetro usate a fini contundenti;

**Considerato** che, le predette condotte riprovevoli, rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti, oltre a costituire una notevole limitazione della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;

**Ritenuto** di stabilire il divieto di consumo su suolo pubblico di bevande in contenitori di vetro, comunque acquisiti, nelle ore serali e notturne nella medesima area di cui alla cartografia in allegato A, con l'eccezione di quelle consumate negli spazi adibiti a feste autorizzate durante lo svolgimento delle medesime, e nei dehors annessi ai pubblici



## Comune di Piacenza

esercizi, con la finalità di tutelare l'igiene, la sicurezza pubblica ed in modo particolare l'incolumità delle persone, rendendo altresì più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolte dagli organi di Polizia;

**Informato** preventivamente il Prefetto, così come previsto dall'art.6, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;

### Visti:

- ❑ l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;
- ❑ il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- ❑ l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
- ❑ la L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2003 n. 14;
- ❑ il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- ❑ la L. 21 novembre 1981, n.689;
- ❑ lo Statuto Comunale;
- ❑ il Regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26.2.2007

**Fatto salvo** quanto disposto dal vigente Codice penale ed altre norme in materia;

### ORDINA

All'interno della zona costituita dalle vie :

- Viale Pubblico Passeggio ( tratto compreso tra via Santa Franca e C.so Vittorio Emanuele II)
- Piazzetta compresa tra ingresso pattinodromo "Lia Chiapponi" e Piazzale Genova
- Viale Palmerio (tratto compreso tra C.so Vittorio Emanuele II e Viale Beverora)
- Piazzale Genova

così come individuato nella cartografia in allegato A, e nella fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo:

**è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti** (con l'eccezione negli spazi adibiti a feste autorizzate durante lo svolgimento delle medesime, e nei dehors annessi ai pubblici esercizi).

La violazione della presente Ordinanza, ove non costituisca fattispecie di reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50 (cinquanta).

La presente Ordinanza entra in vigore il 6 ottobre 2008.

### INFORMA



## **Comune di Piacenza**

Responsabile del procedimento è la d.ssa Renza Malchiodi, Staff del Sindaco - Ufficio Piacenza Sicura, Piazza Cavalli n.2, tel. 0523-492564, e-mail [piacenzasicura@comune.piacenza.it](mailto:piacenzasicura@comune.piacenza.it)

### **DISPONE**

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici;
- resa nota a mezzo della stampa locale, con pubblicazione in forma di estratto sui quotidiani Libertà e Cronaca, e mediante avviso sul sito internet del Comune di Piacenza ([www.comune.piacenza.it](http://www.comune.piacenza.it));
- resa manifesta al pubblico attraverso l'esposizione in loco di idonea segnaletica;
- trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza, alla Questura di Piacenza, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Piacenza, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Piacenza, alla Polizia Provinciale di Piacenza, alla Polizia Municipale e a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- ◆ Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- ◆ Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

*f.to* **Roberto Reggi**  
Sindaco di Piacenza

Piacenza, 19 settembre 2008